

OGGETTO: **VOUCHER ACQUISTATI DOPO IL 17 MARZO 2017 - ISTANZA DI RIMBORSO**

L'art. 1 del d.l. 25/2017, convertito in legge 49/2017 e in vigore dal 17 marzo scorso, ha abrogato la disciplina del lavoro accessorio - retribuito con i cd voucher - previsto dagli artt. da 48 a 50 del d.lgs. 81/2015 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7/2017).

I voucher acquistati dopo il 17 marzo 2017 non possono più essere utilizzati e vanno rimborsati ai committenti; di conseguenza l'INPS, con il messaggio 4.405 del 7 novembre scorso, ha comunicato che gli interessati possono presentare apposita istanza presso le sue sedi utilizzando il modello SC52.

Per ottenere il rimborso è necessario che il committente comunichi i seguenti dati:

- tipo di pagamento (bollettino bianco, on line, portale dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
- data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
- il codice rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento, se avvenuto on line;
- per i bollettini bianchi, frazionario, sezione e VCY.

I committenti devono anche allegare la ricevuta del versamento per tutti i tipi di pagamento, a eccezione di quelli effettuati mediante modello F24, per i quali è meramente facoltativa.

Nelle ipotesi in cui il versamento sia avvenuto tramite bonifico, l'INPS invia copia della richiesta ed eventuale documentazione alla Direzione centrale entrate e recupero crediti (tramite e-mail alla casella dedicata al lavoro occasionale) per la verifica sulla procedura di Poste (verifica estratto conto). Concluse le verifiche, tale Direzione darà il via libera (sempre per e-mail) all'inserimento dell'istanza di rimborso.

Conclusa l'istruttoria, il rimborso sarà effettuato dalla sede territoriale che ha preso in carico l'istanza.